

#### Roberto Carmina \*

ABSTRACT: This paper offers an analysis about the issue of off-label drugs use in Italy, focusing on the sport area and on the role of the State. In particular interconnections and divergences with anti-doping regulation will be addressed, making some reflections about the partial lack of regulation.

KEYWORDS: off-label drug use; antidoping; pharmacology; sports law; drugs in sport

SOMMARIO: 1. Una ricognizione complessiva della normativa e della giurisprudenza sportiva in materia. - 2. Spunti e riflessioni sulla problematica dell'uso e della somministrazione di farmaci off-label. - 3. Profili comparatistici con la disciplina statale e considerazioni conclusive.

## 1. Una ricognizione complessiva della normativa e della giurisprudenza sportiva in materia

a giurisprudenza federale italiana negli ultimi anni ha sanzionato disciplinarmente condotte di somministrazione di farmaci off-label<sup>1</sup>, così de facto equiparando condotte in violazione della normativa sportiva antidoping a ipotesi di somministrazione off-label di farmaci<sup>2</sup>. La ratio di tale previsione è da rinvenirsi nell'unità della fonte della responsabilità di queste due condotte, da intendersi come eadem causa generatrice dell'illecito, consistente nella violazione del principio di lealtà sportiva. Infatti, tale principio non va rintracciato soltanto in ambiti specifici oggetto di esplicito riconoscimento da parte del legislatore federale, come nel caso dell'illecito sportivo riferito al reato di doping<sup>3</sup>, bensì riconosciuto come valore fondamentale dell'ordinamento sportivo espressivo di valori di correttezza, pace e legalità<sup>4</sup>.





<sup>\*</sup> Avvocato del Foro di Palermo e Dottorando di ricerca in Soggetti, istituzioni, diritti nell'esperienza interna e transnazionale della Scuola di dottorato in diritto sovranazionale e diritto interno dell'Università di Palermo. Il contributo è stato sottoposto a un doppio referaggio anonimo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr., tra le altre, Commissione Disciplinare Federale Nazionale della FCI, decisione n. 1 del 2011; Commissione d'Appello Federale della FCI, Comunicato n. 5 del 17 Maggio 2011, consultabili in V. FRATTAROLO, L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza, in Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata, Milano, 1995, 182 ss. Con queste due decisioni venivano comminate delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e del medico sociale di una società sportiva dilettantistica, per avere, nell'ambito dei rispettivi ruoli, contribuito alla somministrazione, ad atleti minorenni, di un elevato quantitativo di farmaci, assunti, dai giovani atleti, senza alcuna necessità terapeutica e in modo reiterato e sistematico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per prescrizione di farmaci *off-label* si intende la somministrazione di questi diversamente dall'indicazione terapeutica prevista o comunque difformemente dalle vie e dalle modalità di somministrazione prevista.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sul reato di doping si vedano, tra gli altri, G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici, in Cassazione penale, 2001, 2851; G. LAGEARD, Sport e diritto penale: il legislatore introduce il reato di doping, in Diritto penale e processo, 2001, 432; A.G. TANZI, Doping: il sistema della punibilità, in Rivista di diritto sportivo, 2001, 183; A. VALLINI, Analisi della I. 14 dicembre 2000, n. 376, in



Le disposizioni normative sportive affermano il principio di lealtà sportiva sia in ambito nazionale che sovranazionale. Così, infatti, la Carta Internazionale Olimpica nei suoi Principi Fondamentali chiarisce che «nell'associare lo sport alla cultura ed all'educazione, l'Olimpismo si propone di creare uno stile di vita basato sulla gioia dello sforzo, sul valore educativo del buon esempio e sul rispetto dei principi etici fondamentali universali (...). Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play»<sup>5</sup>. In ambito nazionale, il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I. stabilisce all'art. 2 che «i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». All'art. 4 si prevede, accanto allo specifico divieto di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore, che «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta»<sup>6</sup>. Anche lo Statuto del C.O.N.I. dà significativo rilievo al principio di lealtà sportiva. Tale statuto, infatti, stabilisce che questo principio debba essere rispettato: dalle società ed associazioni sportive (art. 29, comma 4º), dagli atleti (art. 31, comma  $2^{\circ}$ ), dai tecnici sportivi (art. 32, comma  $1^{\circ}$ ) e dagli ufficiali di gara (art. 33, comma  $3^{\circ}$ )<sup>7</sup>.

Legislazione penale, 2001, 643; C. Palmiere, M. Politi, M. Piombo, M. Canale, La dimensione medico-giuridica del fenomeno doping, in Rivista italiana di medicina legale, 2002, 333; G. Lageard, Doping: non è reato somministrare sostanze anabolizzanti senza fine di alterare la prestazione agonistica, in Diritto penale e processo, 2002, 1004; R. Guariniello, La legge sul doping tra Corte di Cassazione e Ministero della salute, in Foro italiano, 2002, 281; M. Strumia, Doping nel diritto penale, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 2004, 195; M. Jovino, La repressione del doping: profili penali, in C. Bottari (a cura di), La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche, Rimini, 2004, 192 ss.; M. Colucci (a cura di), Lo sport e il diritto, Napoli, 2004, 74 ss.; G. Ariolli, V. Bellini, Disposizioni penali in materia di doping, Milano, 2005; S. Bonini, Doping e diritto penale, Padova, 2006; L. Santoro, Il Doping, in G. Liotta, L. Santoro (a cura di), Lezioni di diritto sportivo, Milano, 2013, 243 ss.; C. Ravera, La nozione di doping alla luce della L. N. 376/2000, in A. Guardamagna (a cura di), Diritto dello sport. Profili penali, Torino, 2009, 147; P.P. Mennea, Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria, Milano, 2009; L. Fiormonte, M. Ferrante, Manuale di doping e antidoping, Roma, 2011; M.T. Spadafora, Diritto del lavoro sportivo, Torino, 2012, 194 ss., A. Gargani, Reati di comune pericolo mediante la frode, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (a cura di), Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Milano, 2013, 640 ss.

<sup>4</sup> In questo senso, cfr. G. LIOTTA, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in G. LIOTTA, L. SANTORO (a cura di), *op. cit.*, 12, secondo cui «questo principio (di lealtà) incarna lo stesso spirito che anima lo sport; spirito al quale ogni sportivo deve ispirarsi non solo durante la competizione agonistica, ma in ogni momento della sua vita di relazione con l'associazione e gli altri associati».

<sup>5</sup> Vedi Carta internazionale olimpica, consultabile in <a href="www.olympic.org">www.olympic.org</a> (Ottobre 2014).

<sup>6</sup> Per quanto concerne i profili applicativi di tale disposizione, il Regolamento del Garante del Codice di comportamento sportivo, all'art. 1 comma 5 sancisce che «il Garante ha il compito di segnalare, d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 2 del presente Regolamento (da un affiliato o tesserato per una Federazione sportiva nazionale), ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, i casi di sospetta violazione, da parte di tesserati alle Federazioni sportive nazionali stesse, delle norme del Codice di comportamento sportivo e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente». Consultabile on line in www.coni.it (Ottobre 2014).

<sup>7</sup> Consultabile on line in www.coni.it (Ottobre 2014).



La giurisprudenza federale italiana chiarisce che in ambito sportivo è presente un principio di fair play nei vari atti normativi delle federazioni sportive<sup>8</sup>. Nonostante questo principio non sia dotato di tassatività descrittiva (della fattispecie costituenti illecito disciplinare), tali decisioni danno completezza all'ordinamento giuridico sportivo, evitando così la possibilità di elusioni normative e rispondendo: ad un'esigenza di tutela dello sport, di salvaguardia della salute e di promozione dell'educazione<sup>9</sup>.

Pertanto il fair play è un canone imprescindibile del diritto sportivo, un principio trasversale comune a tutti gli ordinamenti sportivi nazionali, prodotto autonomamente dall'ordinamento giuridico sportivo che deve divenire il modello di riferimento per l'agire dello sportivo.

Sulla base di tali considerazioni è intuitivo comprendere la ratio di un recente orientamento giurisprudenziale federale<sup>10</sup> secondo il quale, come prima accennato, deve essere sanzionata disciplinarmente la condotta del soggetto che somministra in modo improprio farmaci, anche se questi non sono qualificati come dopanti in quanto si configura violazione del principio di lealtà sportiva. In particolare si vuole reprimere la somministrazione in via preventiva e senza alcuna patologia di farmaci non qualificati dalla normativa come dopanti che realizza la medicalizzazione degli atleti. Infatti, l'impiego di farmaci non per finalità patologiche pregiudica a lungo andare la salute degli sportivi. Infatti, i farmaci hanno numerosi effetti collaterali e il loro utilizzo in soggetti sani non realizza un miglioramento della salute ma anzi, come già accennato, una lesione dell'integrità psicofisica e si pone



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per approfondire la questione oltre i confini della presente indagine si esaminino le carte federali adottate dalle federazioni sportive nazionali. A titolo esemplificativo, si vedano: a) l'art. 1, comma 1º, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi del quale «le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, (...) devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"; b) l'art. 1, comma 1°, primo periodo, del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ciclistica Italiana secondo il quale "le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale, nonché nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici»; c) l'art. 1 del Regolamento Esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro per cui «le società, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri» ed «i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare»; d) l'art. 1, comma 1°, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera ai sensi del quale «tutti gli affiliati, associati e tesserati F.I.D.A.L.(...) sono tenuti al rispetto (...) dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr., tra le altre, Commissione Disciplinare Federale Nazionale della FCI, decisione n. 1 del 2011; Commissione d'Appello Federale, Comunicato n. 5 del 17 Maggio 2011; Commissione d' Appello Federale, Comunicato n. 37 del 12 aprile 2007 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, in V. FRATTAROLO, op. cit., 182 e ss. in cui si afferma che «si è già avuto occasione di precisare che la norma base alla quale gli sportivi devono unificarsi è quella della lealtà sportiva. E la lealtà è principio al quale lo sportivo deve ispirarsi non solo durante la competizione agonistica, ma in ogni momento della sua vita di relazione con l'associazione e gli altri consociati: di qui l'obbligo di comportarsi sempre con lealtà, pena la squalifica, e cioè il bando dal mondo sportivo».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr., tra le altre, Commissione Disciplinare Federale Nazionale della FCI, decisione n. 1 del 2011; Commissione d'Appello Federale, Comunicato n. 5 del 17 Maggio 2011, consultabili in V. Frattarolo, op. cit., 182 e ss.

Ossays

anche in contrasto con la funzione educativa dello sport<sup>11</sup>. Inoltre, le norme sportive non consentono che ci si possa dimenticare dell'atleta e che la ricerca del risultato prenda il sopravvento sul rispetto dei diritti della personalità dell'atleta, tra cui in primis il diritto alla salute. Lo sport ha un'essenziale finalità salutista in quanto diretto a favorire il benessere psico-fisico di quanti pongono in essere tale pratica. Invece la medicalizzazione dello sport realizza un rischio per la salute degli sportivi in violazione dall'art. 32 della Costituzione Italiana, secondo il quale, tra l'altro, neanche una legge può imporre dei trattamenti medici che siano tali da violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In più la sottoposizione a un improprio e costante abuso di farmaci contrasta anche con la funzione educativa dello sport sia per gli sportivi che lo praticano, in quanto la medicalizzazione dell'attività atletica ha nel proseguo dell'attività sportiva quale normale sviluppo l'utilizzo delle sostanze dopanti visto che il soggetto verrebbe a sentirsi inadeguato in mancanza di interventi esterni, sia per i giovani tifosi i quali traggono dagli sportivi dei modelli di comportamento e dei riferimenti valoriali. A ciò si deve aggiungere che sanzionare quello che può essere considerato "la premessa del doping" risponde all'esigenza di rinnovamento delle metodologie di lotta al doping, elaborate dalle autorità sportive, in quanto le precedenti non si sono rivelate idonee a raggiungere il risultato di un'effettiva limitazione del fenomeno del doping<sup>12</sup>.

# 2. Spunti e riflessioni sulla problematica dell'uso e della somministrazione di farmaci offlabel

In relazione alla questione oggetto della presente trattazione un'illuminata dottrina sostiene che «attraverso l'afflusso massiccio e incontrollato della farmacologia e di tante altre logiche distorsive, le dinamiche sportive si sono assai alterate, mandando in crisi di accettabilità un settore intero di attività umana tra i più nobili e creativi: a questo riguardo il recupero e il rispetto di un'etica sportiva rinnovata e rinvigorita si mostra in grado di conservare coerente il sistema sportivo tutto, con la di lui identità, che, convenientemente mantenuta al di sopra delle crude ragioni di mercato, non si può lasciar deteriorare nelle sue basi strutturali, in assenza delle quali verrebbe a perdere, tra l'altro, ogni connotazione socialmente utile»<sup>13</sup>.

Per altri autori la realizzazione di imponenti apparati intorno alle competizioni sportive di elevato interesse ha ridotto queste ultime a una vetrina, dalla quale vengono divulgati messaggi del tutto estranei allo sport, tanto che lo spettatore dell'evento sportivo non ha un coinvolgimento eticamente dinamico, come quello offerto a livello tradizionale, ma, subisce una partecipazione consumistica statica, come quella proposta dal moderno mercato, priva di riferimenti etici<sup>14</sup>.

Le federazioni sportive nazionali e internazionali, oltretutto, dovrebbero impegnarsi maggiormente ed effettivamente nella lotta al *doping*. Infatti, spesso a generiche affermazioni non seguono concre-



Per soggetti sani si deve intendere individui non affetti da processi patologici che si associano necessariamente a disturbi funzionali sempre oggettivamente apprezzabili e ponderabili.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tale esigenza viene espressa, tra l'altro, da un'indagine conoscitiva del 1989 della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, consultabile *on line* in www.parlamento.it (Ottobre 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> R. Prelati, *Fondamenti etici del diritto sportivo*, in A. Palazzo (a cura di), *Quaderni di diritto e processo*, Perugia, 2008, 294.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> E. CANETTI, *Massa e potere*, Milano, 1981, 42 ss.

ISSN 2284-4503

te misure di controllo di questo fenomeno patologico. A nostro avviso le possibili soluzioni, per garantire che le Federazioni siano virtuose nel contrasto al doping, sono da rinvenirsi: nel rifiuto o nella revoca da parte degli Stati membri di sovvenzioni alle Federazioni che chiaramente eludono le norme e i regolamenti in materia di doping nello sport e non lottano contro il fenomeno nelle attività sportive di cui sono responsabili; nell'espulsione da parte del Comitato Olimpico Internazionale di federazioni sportive nazionali e internazionali che non lottano contro il doping nell'ambito delle attività sportive da esse organizzate o sulle quali esercitano una supervisione; nel boicottaggio dei consumatori rispetto a quelle Federazioni che non attuino comportamenti realmente diretti al contrasto del doping. Quest'ultimo strumento rappresenta la più efficace arma di pressione ma è anche difficile da realizzare, presupponendo la disponibilità del consumatore ad attribuire maggiore rilevanza a ragioni etiche e ai benefici per la collettività legati a uno sport libero dal doping rispetto a un eventuale interesse individuale alla visione dell'evento sportivo. Tuttavia, il boicottaggio dei consumatori, in altri settori ha avuto grande successo ai fini di garantire un comportamento virtuoso degli agenti. Si pensi al caso Starbucks in cui per il tramite dell'opinione pubblica, in Gran Bretagna, si è esercitata una pressione mediatica nei confronti di questa grande multinazionale, che non pagava le imposte al fisco inglese visto che utilizzava una complessa scappatoia giuridica, inducendola ad acconsentire volontariamente a pagare le imposte<sup>15</sup>.

A nostro modo di vedere si deve contrastare la tendenza diffusa a trasformare lo sport in un prodotto di mercato da garantire senza soluzione di continuità agli spettatori. Conseguentemente, è necessario rispettare i limiti fisiologici degli sportivi e mettere in primo piano la loro salute in quanto in caso contrario si perderebbe il senso dell'umanità dello sport, mercificando gli atleti, i quali disporrebbero della propria integrità psico-fisica a fronte di lauti compensi<sup>16</sup>. Secondo un autore serbo da un punto di vista economico lo sport di oggi può essere considerato come un bene o un servizio, il cui valore viene stabilito sul mercato, così come il valore di tutti gli altri beni o servizi, che aumenta in caso di risultati positivi portando profitti e sponsorizzazioni, accrescendo d'altra parte anche la pressione sugli atleti a vincere costantemente e a superare le loro caratteristiche fisiche, così da giustificare il denaro che è stato investito in essi<sup>17</sup>. Ciò realizza una logica distorta del superamento del limite che come un morbo si è propagato come riflesso alterato del capitalismo dal contesto aziendale a tutti gli altri ambiti paralleli fino a propagarsi al mondo sportivo deve essere respinta con forza. Infatti, questa concezione si ramifica nel dogma del raggiungimento del risultato a ogni costo e si declina nella mancanza di riguardo verso la propria integrità psico-fisica, verso la natura, verso i valori etici, verso l'altro e infine verso il mondo porterà all'annullamento volontario del singolo e della collettività. Per non tacere che in un contesto deformato dalla medicalizzazione l'uomo virtuoso non è sufficiente, non è competitivo, per cui il sistema drogato autoalimenta se stesso in quanto per poter andare avanti in un contesto del genere si deve necessariamente scendere a compromessi con la propria morale. Del resto lo stesso concetto di limite è sinonimo di umanità ma l'uomo nella sua "ὕθρις" non accettando la sua essenza, vorrebbe innalzarsi fino all'onnipotenza e così facendo è inevitabilmente



<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sul caso si veda www.theguardian.com (Ottobre 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> In materia di *doping* e diritti umani si veda J. TOGNON, A. STELITANO, *Sport, Unione Europea e diritti umani. Il* fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali, Padova, 2011, 85 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> D. Suput, Sankcionisanje dopinga u sportu, Belgrado, 2007, 154.



destinato alla caduta e all'oblio. A questo si deve aggiungere che tale perigliosa deriva dello sport è il frutto della pressione ramificata di molteplici interessi economici (si pensi tra l'altro all'interesse delle emittenti televisive e degli sponsor) che confluiscono pericolosamente sull'attività sportiva, trasformando gli sportivi in automi dal moto perpetuo, dotati di forza e intelligenza artificiale, che sfidano la natura e Dio, rinunciando alla propria umanità, alla ricerca dell'immortalità. Infine occorre tenere a mente che la medicalizzazione dello sport è frutto anche di una sottocultura del tutto e subito, della vittoria senza sacrificio e della paura della sconfitta. Tuttavia la sconfitta spesso ha un significato nobile, solo un insuccesso ci permette di vederci per quello che siamo e darci gli stimoli per migliorare. Pertanto il fallimento non consiste nel negare la superiorità di un altro, che senza dubbio richiede un grande coraggio, ma nel non rialzarsi e riprovarci di nuovo con maggiore dedizione e tenacia o nella volontà di cercare di essere migliore degli altri con strumenti fraudolenti o subdoli.

### 3. Profili comparatistici con la disciplina statale e considerazioni conclusive

Una sanzionabilità sportiva delle condotte di somministrazione di farmaci off-label diviene indispensabile se si tiene conto dell'irrilevanza di questo comportamento sotto il profilo ordinamentale statale. Infatti, nel nostro sistema legislativo, com'è noto, vige il principio di riserva di legge, il cui fondamento è rinvenibile nell'art. 25, comma 2°, della Costituzione, secondo cui la potestà punitiva dello Stato non può superare il limite dato dalla necessità che la fattispecie incriminatrice sia stata espressamente disciplinata. Per tale ragione, la legge n. 376/2000, che ha introdotto le fattispecie incriminatrici in materia di doping, rinvia ad una tabella, prevista da un provvedimento ministeriale chiamato a specificare le sostanze dopanti, che va ad integrare il precetto della disposizione penalistica<sup>18</sup>. Sul tema la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, da un lato la natura assoluta della riserva di legge in materia penale, dall'altro l'ammissibilità costituzionale, in ambito penalistico, delle norme penali in bianco<sup>19</sup>. Infatti, come più volte sostenuto dalla Corte Costituzionale è da considerarsi costituzionalmente legittima la norma penale in bianco se delinea in modo sufficientemente determinato il contenuto e i limiti del precetto penale pur senza delineare in modo completo la fattispecie incriminante<sup>20</sup>. Tali considerazioni sono particolarmente opportune in materia di doping in quanto è necessario ragguagliare a presupposti "flessibili" la determinazione delle sostanze dopanti che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo.



<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nello specifico la giurisprudenza dominante ha affermato la natura meramente ricognitiva dell'elenco risultante dal provvedimento ministeriale del 15 Ottobre 2002 (e successivi) rispetto alla previsione della legge n. 522 del 1995, attuativa della Convenzione di Strasburgo e alle indicazioni del C.I.O. (tra cui in primo luogo il Codice Wada) e delle Organizzazioni internazionali sportive. In senso conforme, Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 25 Gennaio 2006, n. 3087, consultabile in Diritto penale e processo, 2006, 446 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Tra le altre, Corte Costituzionale, 30 Gennaio 2009, n. 21, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 144. Sul tema E. CACACE, Riserva di legge e fattispecie penale: relazioni tra fonti primarie e secondarie, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 4825 ss.; in senso critico, si veda, G. AMATO, Sufficienza e completezza della legge penale, in Giurisprudenza costituzionale, 1964, 497.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Tra le altre, Corte Costituzionale, 8 Luglio 1971, n. 168, consultabile *on line* in www.giurcost.org (Ottobre 2014).

Tuttavia, la relativizzazione della riserva di legge assoluta tutelando diritti primari dell'uomo, non può andare oltre certi limiti. Infatti, il precetto penale deve essere sufficientemente determinato e deve contenere le linee guida a cui si devono attenere le fonti sottordinate, specificando le classi di sostanze vietate, le quali devono rientrare in delle categorie chiuse<sup>21</sup>. Conseguentemente, nel caso di specie, si deve escludere la rilevanza penalistica delle condotte di somministrazione di farmaci offlabel, non rientrando, le sostanze che ne sono oggetto, tra quelle vietate.

Inoltre, è opportuno tenere a mente che la medicalizzazione dello sport è in costante crescita senza che la regolamentazione antidoping abbia prodotto effetti decisivi per arginare tale fenomeno. Infatti, alcuni autori ci rendono edotti, del fatto che sei atleti statunitensi su dieci si dichiarano asmatici<sup>22</sup> e che ai giochi olimpici di Sydney ben 607 atleti su 13000 dichiararono di avere bisogno di trattamenti per l'asma<sup>23</sup>. In più, dall'analisi dei dati di importazione, risulta che nei paesi occidentali e in quelli in via di sviluppo, si utilizzano elevatissime quantità di ormone della crescita, normalmente usate in modo illegale in ambito sportivo ai fini di migliorare artificiosamente le prestazioni atletiche degli utilizzatori, e che dette quantità, a detta della dottrina «siano tali da far ritenere, sul piano statistico relativo al rapporto tra numero degli abitanti e contingenti del medicinale, che la nazione importatrice sia nel suo tessuto sociale complessivo costituita da un popolo di nani»<sup>24</sup>. Conseguentemente è fondato il sospetto che la reale ragione di tali presunte malattie sia in realtà da individuare negli effetti stimolanti di alcuni farmaci che migliorano le prestazioni durante le gare. In più, in alcune circostanze, risulta complesso, e a volte impossibile, individuare l'insondabile segreto che giustifica determinate clamorose prestazioni sportive<sup>25</sup>. Infatti, l'antidoping è sempre un passo indietro rispetto all'evoluzione delle pratiche dopanti in quanto il tipo di adulterazione nella realizzazione di alcune sostanze stimolanti è così velato e arguto da essere difficilmente riscontrabile. Invero, l'effetto dopante viene spesso conseguito anche combinando farmaci o ponendo in essere sovradosaggi di medicinali specifici, che realizzano un potenziamento psico-fisico, pur senza essere constatabili in sede di controllo. A ciò si deve aggiungere l'utilizzo di farmaci per immaginarie esigenze terapeutiche create ad hoc, i quali nel soggetto affetto da patologia realizzano una normalizzazione, ma che nell'individuo sano implementano le prestazioni atletiche. Pertanto, per contrastare un sistema illeci-



<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sulla questione si veda G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici, in Cassazione penale, 2001, 2857, il quale sostiene «il legislatore (...) ha fatto tesoro di una consolidata esperienza da tempo maturata nell'ambito della legislazione sugli stupefacenti, allo scopo di consentire un congruo bilanciamento tra le esigenze garantistiche sottese alla riserva di legge e quella, non meno sensibile, della tutela del cittadino contro possibili abusi giudiziari di elementi essenziali della fattispecie eccessivamente ampi (...). La complessa definizione di doping approntata dall'art. 1, commi secondo e terzo, colma ogni possibile lacuna, riconducendo il potere attributivo alla Commissione e al Ministero della salute nei limiti di una integrazione strettamente tecnica della legge penale che, in quanto priva di contenuto discrezionale sul piano della politica criminale, non è in grado di scalfire il monopolio attribuito all'art. 25 comma secondo della Cost. al Parlamento, facendo così salva la costituzionalità della norma incriminatrice».

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> R. Prelati, *op. cit.*, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Invero, l'asma potrebbe giustificare l'assunzione di alcuni farmaci dopanti da parte degli atleti. Cfr. G.D. CANINO, Nuove sostanze dopanti. Effetti sull'organismo e rilevamenti nei liquidi biologici, Roma, 2008, 59. <sup>24</sup> R. PRELATI, op. cit., 291.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Si pensi alla vicenda del quattrocentometrista americano Butch Reynolds che ottenne un risarcimento milionario in quanto dimostrò di essere estraneo a pratiche dopanti. In tema si veda V. Izzo, Cento milioni a metro; il caso Reynolds, in Rivista di diritto sportivo, 1993, 183 ss.

to in costante movimento, dove la regolamentazione è sempre inadeguata, l'unica via percorribile è quella di salvaguardare la lealtà sportiva dalla medicalizzazione dello sport, indipendentemente dallo specifico accertamento di un composto vietato.